



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 07/06/2023 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

**BICHI ROBERTO**, Presidente  
**GITTARDI CLAUDIO**, Relatore  
**CORRERA MARIA ROSARIA**, Giudice

in data 07/06/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 913/2023 depositato il 23/02/2023

**proposto da**

Vittoria Assicurazioni Spa - 01329510158

**Difeso da**

Domenico Caiafa - CFADNC77P30H703U

Alfredo Salzano - SLZLRD71L14H703B

**Rappresentato da** Pierluigi Tiraboschi - TRBPLG61R15B157N

**ed elettivamente domiciliato presso** avvdomenicocaiafa@pec.ordineforense.salerno.it

**contro**

Ag.entrare - Riscossione - Milano

**elettivamente domiciliato presso** protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Equitalia Giustizia Spa

**Difeso da**

Massimiliano Vito - VTIMSM70L26I234R

**ed elettivamente domiciliato presso** massimilianovito@ordineavvocatiroma.org

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682022117531108000 REGISTRO 2006

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**La parte ricorrente si riporta a quanto dedotto agli atti di causa e insiste per le conclusioni ivi rassegnate.**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con tempestivo atto Vittoria Assicurazioni srl rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione su ruolo iscritto da Equitalia Giustizia per complessivi euro 28.454,74 per imposta di registro relativamente ad atti giudiziari.

Si deduceva in sintesi da parte della ricorrente l'illegittimità dell'atto chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese maggiorate del 50% per i seguenti motivi:

- omessa notifica dell'atto liquidatorio prodromico o dell'invito al pagamento che svolge la specifica funzione di portare a conoscenza del contribuente le ragioni della pretesa e conseguente violazione dell'articolo 54 DPR 131/1986;

- carenza di motivazione risultando la cartella priva degli elementi sufficienti a garantire l'intelligibilità dei valori imponibili e non contenendo le ragioni di fatto e di diritto alla base dell'emissione;

- in via subordinata intervenuta prescrizione del credito tributario per decorso del termine ordinario decennale, termine mai interrotto e trattandosi della registrazione di un provvedimento giudiziario emesso nell'anno 2006.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate riscossione mediante comparsa di costituzione richiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese deducendo la validità della cartella di pagamento. Rilevava in sintesi:

- l'imputabilità dell'eventuale vizio di motivazione della cartella all'ente impositore e non al concessionario e la sussistenza per l'effetto della carenza di legittimazione passiva sul punto dell'Agenzia Entrate Riscossione;

parimenti il difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine al merito della pretesa erariale ed in ordine alla prescrizione del credito tributario essendo legittimato su tali punti esclusivamente l'ente impositore.

Si costituiva in giudizio Equitalia Giustizia spa mediante comparsa di costituzione richiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Rilevava in sintesi:

- la cartella di pagamento e il relativo ruolo di riscossione erano stati formati ai sensi dell'articolo 59 TUIR vertendosi in fattispecie di imposta prenotata debito e non anche di imposta liquidata a seguito di emissione del provvedimento giudiziario, ipotesi in cui il recupero coattivo dell'imposta non è preceduto da alcun atto prodromico quale l'invito bonario ovvero l'avviso di liquidazione;
- l'insussistenza di profili di carenza di motivazione, peraltro motivo attinente all'attività dell'Agenzia delle entrate riscossione, contenendo la cartella l'indicazione della sentenza e dell'anno di emissione e dunque gli elementi alla base della emissione e notifica della cartella medesima tanto da consentire alla ricorrente l'agevole identificazione del procedimento civile cui si riferiva la cartella e la formulazione di una completa difesa in fatto e in diritto;
- l'infondatezza del richiamo alla decadenza previsto dall'articolo 76 TUIR in quanto trattandosi di imposta prenotata debito non esiste alcun termine decadenziale ma si applica unicamente la prescrizione ordinaria decennale ex art.78 DPR 131/1986 con decorrenza iniziale dalla data di definitività della sentenza;
- la necessità di computare nel decorso di tale termine il periodo di sospensione della esigibilità delle cartelle esattoriali in base all'articolo 4 del DL 41 del 2021 che ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione per tutti gli affidamenti trasmessi all'ente per la riscossione dall'8.3.2020 al 31.12. 2021.

All'udienza odierna all'esito della relazione e della discussione veniva deliberata la seguente decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato relativamente al motivo proposto in via subordinata attinente alla prescrizione del credito tributario.

Sulla base degli elementi invero scarsi indicati nella cartella di pagamento (elementi che incidentalmente non hanno consentito alla parte ricorrente di identificare il titolo alla base dell'emissione della cartella stessa come dedotto in sede di costituzione alla luce della pluralità dei procedimenti civili in cui è coinvolta la società ricorrente) si ricava esclusivamente che l'imposta di registro è collegata ad atto giudiziario emesso in data 13 giugno 2006, data che, in assenza di ulteriori indicazioni ad opera delle parti resistenti, fissa il momento di emissione di un provvedimento giudiziario dotato di efficacia esecutiva.

Risulta pertanto ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale dato che la cartella è stata emessa e notificata alla contribuente soltanto in data 4 ottobre 2022 è questo anche ove si vogliano computare i periodi di sospensione indicati da Equitalia Giustizia spa.

Alla soccombenza segue la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1000,00 per ciascuna di esse .

**P.Q.M.**

La Corte di giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso.

Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1000,00 per ciascuna di esse

Deciso in Milano in data 7.6.2023

Il Relatore

Il Presidente

Dr. Claudio GITTARDI

Dr. Roberto BICHI